

[NEWS 158/2026: INPS – Sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Eccezionali eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026](#)

23 Aprile 2026

L'INPS, in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal Governo in riferimento agli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito Calabria, Sardegna e **Sicilia**, con la circolare n. 49 del 22 aprile 2026, fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per la **sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali**, nel periodo compreso **tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026**.

La misura è prevista dal **D.L. n. 25/2026** e riguarda i soggetti aventi residenza o sede legale o sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi e le attività svolte negli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali.

La circolare in sintesi prevede:

Sospensione adempimenti e versamenti

- Sospensione di adempimenti informativi e contributi in scadenza dal 18 gennaio al 30 aprile 2026
- Rientrano nella sospensione: rateazioni, note di rettifica, avvisi di addebito, quota di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- Nessun rimborso per quanto già versato a titolo di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Soggetti interessati

La sospensione del versamento è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati e riguarda i seguenti soggetti:

- Datori di lavoro privati (anche domestici e con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica)
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori)
- Committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata La sospensione del versamento è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.

Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Per i rapporti cessati durante la sospensione, i contributi devono essere comunque versati secondo le modalità previste per il recupero.

Recupero contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi per effetto della normativa in questione devono essere effettuati:

- **In unica soluzione entro il 10 ottobre 2026**
- **Senza sanzioni né interessi**
- Inclusi i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi

Da evidenziare che relativamente al **DURC**, i debiti antecedenti il 18 gennaio 2026 restano rilevanti ai fini della regolarità, poiché la sospensione vale solo per i contributi ricadenti nel periodo considerato e stabilito dalla normativa.

La circolare inoltre dettaglia le istruzioni operative e contabili al fine di beneficiare della sospensione e della gestione corretta degli adempimenti per le diverse categorie (aziende con dipendenti, artigiani/commercianti, gestione separata, agricoltura, lavoro domestico, ecc.).

Per maggiori dettagli si allega la Circolare INPS n. 49 del 22.04.2026

Allegati

NEWS_158_2026

[Apri](#)

INPS-Circolare-49-del-22-04-2026

[Apri](#)